

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”*.

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2 dell’art. 227 del decreto legislativo 267 del 2000 dove prevede che il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo e dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione

Ricordato che l’articolo 13 ter della L.P. Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno finanziario di riferimento;

Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2017, per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, deve essere redatto in base allo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Preso atto che con deliberazione n. 38 del 16 maggio 2018 la Giunta Comunale ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 per l’esercizio 2017 e relativi allegati;

Vista la Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'articolo 37 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;

Visti gli articoli 59 e 60 del vigente Regolamento di Contabilità che stabiliscono le modalità e i termini per la predisposizione del rendiconto;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Considerato che

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 di data 23.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017, il bilancio 2017 – 2019;
- nel corso dell'esercizio, in base a quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e i., si è provveduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio;
- nel corso dell'esercizio, in base a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 6 del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L, mediante la variazione di assestamento generale, si è provveduto alla verifica generale delle voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
- nel corso dell'esercizio si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni o prelievi dal fondo di riserva garantendo comunque e sempre gli equilibri di bilancio;
- lo schema di rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2016 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 11 di data 22.06.2017.

Dato atto che il tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 267/2000, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio finanziario come risulta dalla determinazione n. 02 dd 14.02.2018 del Responsabile del medesimo Servizio.

Dato atto che l'economista sig.ra Wilma De Paoli, gli agenti contabili Lorenzo Pederiva, Wilma De Paoli, i consegnatari dei beni Wilma de Paoli, Claudio Vaia, il consegnatario di Azioni Nicoletta Dallago, l'Agente delle Riscossioni Trentino Riscossioni Spa hanno reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 267/2000, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio finanziario come risulta dalla determinazione n. 02 dd 14.02.2018 del Responsabile del medesimo Servizio.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 41 di data 29.05.2018 con la quale sono stati approvati lo schema di rendiconto per l'esercizio 2017 armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118 e la Relazione Illustrativa della Giunta Comunale, con relativi allegati;

Verificato che lo schema del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità vigente, con deposito avvenuto in data 31 maggio 2017, prot n. 1420.

Vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 43, comma 1 lettera d) del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e ai sensi dell'art 239, comma 1 lettera d) del D.lgs. 267/2000.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22.03.2016 con cui è stata rinviata al 2017 l'adozione del piano dei conti integrato ai sensi dell'art. 3, comma 12, del d. Lgs. 118/2011 nonché al 2018 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dall' 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del d.Lgs 267/2000.

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni dd. 15 maggio 2018, con la quale viene comunicata tra l'altro: "In primis, si evidenzia che in data 25 aprile 2018, è stato pubblicato il seguente comunicato del Ministero dell'Interno: "gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti hanno la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018.

Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art.232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario."

Peraltro, lo scorso 18 aprile era già stata data tale indicazione nella FAQ n. 30, pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato, nella sezione dedicata all'armonizzazione contabile L'interpretazione fornita dal Ministero, arriva a seguito di specifiche richieste di ANCI, che avevano rappresentato le difficoltà legate a tale adempimento (per i comuni nazionali di piccole dimensioni l'adempimento scade il 30 aprile c.a.) e avevano sottolineato il disallineamento della normativa vigente sulla decorrenza degli obblighi.

Infatti, l'art. 232, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017".

Al pari, risulta la formulazione dell'art. 233-bis de D.lgs. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.

Il principio del bilancio consolidato 4/4 e le FAQ pubblicate sul sito della Ragioneria generale dello stato, individuavano la decorrenza dei termini di tali adempimenti in riferimento al 2017, disallineandosi al tenore letterale delle disposizioni contenute nel D.lgs. 267/2000 sopra riportate.

Pertanto, con l'interpretazione fornita nella recente FAQ e nel comunicato ministeriale, diversamente a quanto detto sin ora, si evince la facoltà per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di rinviare la contabilità economico –patrimoniale anche in riferimento al 2017. Da ciò deriva che, i comuni trentini, che applicano le disposizioni contenute del D.lgs. 267/2000 con un anno di posticipo, come previsto dalla L.P 18/2015, hanno la facoltà di rinviare la contabilità economico –patrimoniale in riferimento al 2018, e quindi possono approvare il primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, entro il 30 aprile 2020";

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il regolamento di contabilità.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Emilio Talmon, Sergio Liberatore - perchè le carte si lasciano scrivere, Elio Liberatore), astenuti 0, espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. Di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2017 costituito dai seguenti documenti contabili:

- conto del bilancio (allegato A depositato agli atti), redatto secondo gli schemi previsti dal D.Lgs 118/2011, completo degli allegati previsti dallo stesso e comprensivo della tabella dei parametri della situazione deficitaria, del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio e gli elenchi dei residui attivi e passivi, raggruppati per capitolo ed anno di formazione, conto del bilancio che presenta le seguenti risultanze complessive:

		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				703.033,14
RISCOSSIONI	(+)	1.415.692,58	2.045.294,12	3.460.986,70
PAGAMENTI	(-)	295.751,38	3.310.114,67	3.605.866,05
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			558.153,79
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			558.153,79
RESIDUI ATTIVI	(+)	440.032,05	541.400,65	981.432,70
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		122.283,69	378.037,60	500.321,29
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.233,45	326.332,26	328.565,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			68.251,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			486.346,43
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2017	(=)			656.423,03
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017				
Parte accantonata				160.000,00
Parte vincolata				0,00
Parte destinata agli investimenti				29.960,91
Parte disponibile				466.462,12

2. di approvare, quale allegato al rendiconto, la Relazione della Giunta Municipale sulla Gestione al Rendiconto dell'esercizio 2017 (allegato B depositato agli atti);
3. di dare atto che al rendiconto sono allegati gli ulteriori seguenti documenti:

•il riepilogo incassi e pagamenti per codice Siope e riepilogo delle disponibilità liquide (Allegato C depositato agli atti);

•la relazione dell'Organo di Revisione, redatta in data 15.06.2018 ed assunta al protocollo comunale n. 1628 (Allegato D depositato agli atti);

4. di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio non esistono debiti fuori bilancio non riconoscibili come risulta dalle attestazioni dei responsabili dei servizi;
5. di dare atto *che* risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica per l'anno 2017.
6. di rinviare al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019, giusta circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 15.05.2018.

Con voti favorevoli n. 8, contrari 3 (Emilio Talmon, Sergio Liberatore, Elio Liberatore), astenuti 0 , espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

- 1) DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- 2) DI DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.